

Affidamento superesclusivo del minore al padre se la madre esercita una grave influenza negativa sul figlio tentando di escludere la figura paterna

Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014 (Est. M. Frangipane)

SEPARAZIONE – MADRE COLLOCATARIA DEL MINORE – COMPORTAMENTI DALLA STESSA POSTA IN ESSERE DI GRAVE INFLUENZA NEGATIVA AI DANNI DEL FIGLIO – TENTATIVO DI ESCLUDERE LA FIGURA PATERNA – AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO AL PADRE - SUSSISTE

Nel caso in cui la madre si sia rivelata del tutto inadeguata all'esercizio della responsabilità genitoriale, influenzando in modo negativo il figlio, nel tentativo di escludere la figura paterna, con gravi ricadute per lo sviluppo del bambino, deve disporsi l'affido cd. superesclusivo in favore del padre che, in tal modo, può assumere da solo ogni decisione, anche riguardo la salute del figlio, in particolare avviando un percorso di sostegno psicologico o psicoterapico per aiutarlo a superare la grave situazione in essere.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

omissis

Il giudice istruttore, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue. L'approfondita analisi svolta dalla consulente tecnica d'ufficio dott.ssa .., che non è stata messa a conoscenza di alcun atto o documento di causa né di alcun precedente provvedimento giudiziale, ha evidenziato una situazione di estrema gravità, che necessita di interventi immediati, senza che si debba chiamare il c.t.u. a chiarimenti, come invece chiesto da parte convenuta (ricorrente in questo procedimento incidentale), poiché tale relazione va considerata, da parte di questo giudice, alla luce dell'imponente complesso probatorio già acquisito.

A tale riguardo vanno integralmente richiamate le osservazioni del c.t.u. dott. .. (a prescindere dalle censure svolte dalla convenuta, non vi sono dubbi che il predetto c.t.u. abbia ben compreso, anche attraverso i richiamati test effettuati su X, la dinamica figlio-madre, nonché l'enorme difficoltà del minore rispetto alla negativa influenza materna) e le osservazioni degli operatori dei servizi incaricati; vanno inoltre richiamate le considerazioni già espresse da questo giudice nel provvedimento depositato il 9 giugno 2014 sul comportamento processuale ed extra-processuale di ZZ.

Se al tempo delle relazioni del c.t.u. dott. .. poteva prospettarsi un'evoluzione positiva della situazione nel caso in cui i coniugi avessero contenuto la loro conflittualità e avessero consolidato gli aspetti di collaborazione in parte sperimentati durante la consulenza (e ciò pareva anche, in un certo periodo, essersi realizzato, durante il percorso di mediazione), la relazione della dott.ssa .. evidenzia un quadro assai preoccupante e impone che X sia urgentemente messo al riparo dall'influenza materna e possa invece godere della serenità che il padre sa

dargli. Va altresì ritenuto che ZZ non sta, evidentemente, traendo beneficio dal percorso di sostegno alla genitorialità che ha dimostrato di seguire, se persevera nei comportamenti che stanno gravemente influenzando sullo sviluppo del figlio.

Per le ragioni che precedono va modificato il regime attuale di affidamento, disponendo che X sia affidato in via esclusiva al padre, il quale dovrà assumere ogni decisione, anche riguardo la salute del figlio (c.d. "affidamento superesclusivo"); in particolare il padre, che si è dimostrato assai più adeguato della madre a valutare i bisogni del figlio, potrà avviare, se lo ritenga opportuno, il minore a un percorso di sostegno psicologico o psicoterapico per aiutarlo a superare la grave situazione in essere.

Poiché X sta frequentando la scuola presso il luogo di residenza materno, allo stato pare corretto consentirgli di terminare l'anno scolastico in quella scuola e prevedere una permanenza anche notturna presso la madre in modo da contenere i viaggi tra la casa paterna e la scuola. Deve dunque disporsi il collocamento prevalente di X presso il padre e la permanenza del medesimo presso la madre esclusivamente nei due giorni centrali della settimana, mentre tutti i fine-settimana e le festività dovranno essere trascorse da X con il padre. Solo qualora quest'ultimo avverta il bisogno di X con la madre e non abbia a temere che ZZ continui nei suoi comportamenti manipolatori del minore, lo stesso CC potrà consentire incontri madre-figlio ulteriori rispetto alla limitata permanenza infrasettimanale che qui viene disposta. Nella prossima primavera dovrà essere valutata la situazione, in modo da verificare se la madre abbia acquisito adeguate competenze genitoriali e possa dunque mantenersi la frequentazione della scuola del minore a ... e magari ampliare la frequentazione del figlio con la madre, oppure se sia necessario il trasferimento di X a .. e prevedere gli incontri madre-figlio presso uno spazio neutro.

La prevalente collocazione abitativa del figlio presso il padre comporta la revoca dell'assegno posto a carico del medesimo a titolo di concorso al mantenimento del figlio stesso, l'attribuzione degli assegni familiari ad CC e l'imposizione di un assegno a carico di ZZ. Date le condizioni economiche delle parti quali risultano dai documenti depositati, pare corretto determinare in € 100,00 mensili l'assegno dovuto dalla madre al padre, mantenendosi la ripartizione a metà tra i genitori delle spese extra-assegno.

Va poi accolta la domanda dell'attore (resistente in questo procedimento) di ammonire ZZ dal porre in essere condotte che influiscono negativamente sul figlio e che possano turbare la sua relazione con il padre, e deve altresì essere pronunciata la richiesta condanna sanzionatoria ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. a favore della Cassa delle Ammende, che viene determinata nella misura di € 1.000,00.

Infine, considerando la pervicacia della convenuta nel sostenere le proprie tesi sull'inadeguatezza della figura paterna e nel tentare di estromettere il padre dai rapporti con X, va pronunciata la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti da CC, che vengono equitativamente determinati in € 5.000,00.

Le spese del presente procedimento incidentale devono essere regolamentate con la sentenza conclusiva del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

il giudice istruttore, a modifica delle condizioni attualmente in essere, così dispone:

- 1) affida X (... 2008) in via esclusiva al padre CC, che adotterà ogni decisione anche relativa alla salute del minore;
- 2) dispone il collocamento abitativo prevalente di X presso il padre e dispone che la madre lo tenga con sé esclusivamente durante il periodo scolastico dal ritiro dalla scuola il martedì sino al giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola; qualora il minore abbia attività extra-scolastiche nei pomeriggi del lunedì e del giovedì il padre (o un suo delegato) lo andrà a prendere al termine delle predette attività e la madre si occuperà di accompagnarlo alle attività medesime;
- 3) revoca, a partire dalla prossima mensilità di gennaio 2015, l'assegno di mantenimento per il figlio dovuto dal padre alla madre;
- 4) pone a carico di ZZ l'obbligo di versare mensilmente ACC, a titolo di concorso al mantenimento del figlio X, un assegno di € 100,00, mantenendo la ripartizione paritaria delle spese extra-assegno ora in essere;
- 5) dispone che il padre riceva gli assegni familiari per il figlio;
- 6) ammonisce ZZ dal porre in essere condotte che influiscono negativamente sul figlio e che possano turbare la sua relazione con il padre;
- 7) condanna ZZ a pagare, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., a favore della Cassa delle Ammende, la somma di € 1.000,00;
- 8) condanna ZZ a pagare a CC la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni procuratigli in relazione agli accertati comportamenti volti a impedire un corretto rapporto padre/figlio;
- 9) fissa l'udienza del 6 maggio 2015 alle ore 10 e 30 per verificare l'evoluzione della situazione e per l'adozione di eventuali diversi provvedimenti, assegnando alle parti termine sino al 20 aprile 2015 per l'eventuale deposito di memorie che illustrino quanto sia avvenuto nelle more.